

**Corte di Cassazione, sez. VI Penale, sentenza 23 giugno - 19 ottobre
2015, n. 41815**

Presidente Ippolito – Relatore Mogini

Rilevato in fatto

1. Con la decisione in epigrafe la Corte d'Appello di Trieste ha, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Gorizia dei 30.10.2009, concesso a G.S. l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e rideterminato la pena a lei inflitta per i reati di peculato a lei ascritti ai capi a), limitatamente ai fatti successivi al 30.11.2005, e b) della rubrica in anni uno, mesi cinque e giorni venti di reclusione.

2. S. G. ha presentato per mezzo del suo difensore di fiducia ricorso per cassazione, deducendo col primo motivo di ricorso violazione di legge processuale con riferimento agli artt. 161, 162, 163, 178, lett. c) e 179 cp.p., in quanto l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio, l'avviso di deposito della sentenza di primo grado erano stati notificati alla ricorrente presso lo studio del suo difensore di fiducia, presso il quale aveva in un primo tempo eletto domicilio, anziché presso l'abitazione della stessa ricorrente, ove essa aveva successivamente, a modifica del primo atto, eletto il proprio domicilio per le notifiche, sicché dette notifiche dovrebbero ritenersi affette da nullità assoluta, in assenza di concreti elementi che facciano ritenere che essa avesse avuto conoscenza dell'avvio del processo, svoltosi in contumacia. Tale nullità dovrebbe condurre all'annullamento delle sentenze di merito con retrocessione degli atti al p.m..

2.1. Col secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizi di motivazione in punto di mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i delitti di peculato oggetto di condanna in questo processo, commessi dal 1.12.2005 al luglio del 2006, e quelli per i quali la stessa ricorrente è stata condannata con sentenza del G.U.P. del Tribunale di Gorizia dei 30.6.2009, commessi il 2.9.2008 e il 27.10.2008.

Ritenuto in diritto

3. II ricorso è infondato. Una notifica effettuata irregolarmente presso il difensore di fiducia, in costanza del rapporto fiduciario, non è astrattamente inidonea ad assolvere la propria funzione comunicativa.

La giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (SU, n. 119 del 27.10.2004, Palumbo, Rv. 229539) e della stessa Corte Costituzionale (sentenza n. 211 del 1991; sentenza n. 136 del 2008) hanno posto in rilievo il dovere generale dei difensori di attivarsi per l'informazione verso gli assistiti e l'onere per colui che sappia d'essere assoggettato ad un giudizio penale di restare reperibile per il proprio difensore. Anche se resta la possibilità che in un singolo caso concreto l'informazione non sia stata trasmessa per causa di forza maggiore, ovvero per negligenza o dolo del professionista, oppure per dolo o negligenza dell'interessato, consegue dalla citata giurisprudenza che una deduzione che, come nel caso di specie, neghi l'avvenuta informazione dell'imputato, deve farsi necessariamente carico, almeno, della prospettazione di cause alternative che neutralizzino le aspettative connesse alla fisiologia del rapporto fiduciario. L'onere in questione non può quindi ritenersi soddisfatto dalla mera affermazione secondo cui il difensore non avrebbe comunicato l'avviso al proprio assistito, poiché "non vi è alcun obbligo per il difensore di

comunicare al cliente la notifica di un atto del processo, se il cliente ha eletto il domicilio in un luogo diverso dal suo studio". Al contrario, la parte deve non solo rappresentare al giudice di non aver avuto conoscenza dell'atto, ma anche avvalorare l'affermazione con elementi che la rendano credibile (Sez. 6, n. 1668 del 6.11.2014, Colucci).

Nel caso di specie tale onere di allegazione non risulta soddisfatto, sicché la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che nel caso sottoposto a verifica la nullità conseguente alla notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio presso lo studio del difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato, è di ordine generale a regime intermedio in quanto detta notifica, seppur irrualmente eseguita, non è inidonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, in considerazione del rapporto fiduciario che lo lega al difensore (ex multis, Sez. 6, n. 53599 del 10.12.2014, Rv. 261872; Sez. 5, n. 21875 del 20/03/2014, Rv. 262822).

3.1. Il secondo motivo di ricorso è anch'esso privo di pregio. Esso rappresenta infatti la riproposizione di censura di merito alla quale la Corte territoriale ha offerto risposta del tutto adeguata e immune da vizi logici e giuridici (p. 8 e s. - con riferimento all'insussistenza di un medesimo disegno criminoso in ragione del tempo trascorso tra i fatti oggetto delle due pronunce e dell'inesistenza di elementi dai quali desumere la preesistenza del disegno criminoso rispetto a quelle condotte, laddove tale preesistenza deve invece escludersi in relazione al provvedimento di sospensione del servizio di riscossione emesso nei confronti della ricorrente il 4.7.2006 ed alla diversa natura delle somme oggetto di appropriazione).

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali di grado.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.